

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: DE SIANO)

Roma, 20 ottobre 2021

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (n. 288)

La 14^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808 sui di servizi di media audiovisivi, in forza della delega legislativa conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021);

considerato che la direttiva (UE) 2018/1808, oggetto del recepimento, ha provveduto a modificare la direttiva 2010/13/UE, sui servizi di media audiovisivi, al fine di adeguarla alla recente evoluzione del mercato che ha portato allo sviluppo di nuove forme di servizi e alla convergenza tra televisione e servizi Internet;

considerati i principi e criteri specifici di delega, di cui all'articolo 3 della legge di delegazione europea 2019-2020 e i criteri generali di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012;

valutato che lo schema di decreto legislativo è coerente con le disposizioni della direttiva e che non si ravvisano profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

il titolo del provvedimento, ai sensi del criterio di delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge di delegazione 2019-2020, dovrebbe essere integrato con l'indicazione che si tratta di un testo unico, come nel decreto legislativo vigente, di cui si prevede l'abrogazione. Inoltre, nel preambolo dovrebbero essere indicate tutte le direttive europee vigenti in materia, mentre la numerazione dell'articolato dovrebbe essere lineare e priva di articoli "bis" o "ter";

nel complesso, lo schema di decreto, nel sostituirsi all'attuale testo unico, non sembra esercitare in misura piena il criterio della semplificazione normativa, previsto nell'ambito dei principi e criteri generali di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012;

lo schema di decreto, in numerosi casi, affida l'effettiva attuazione della normativa a regolamenti dell'AGCOM. Sebbene ciò sia coerente con l'ordinamento nazionale e con quello europeo, si valuti l'opportunità di prevedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sui regolamenti dell'AGCOM, prima della loro adozione;

in riferimento all'articolo 41, relativo alle piattaforme di condivisione video, il comma 7 prevede che, con provvedimento dell'AGCOM, possono essere poste limitazioni

Al Presidente
della 8^a Commissione permanente
S E D E

alla circolazione di contenuti veicolati da tali piattaforme stabilite in altri Stati membri. A tale riguardo, il comma 13 stabilisce che in caso di violazione dell'articolo 41 o dell'articolo 42 (quest'ultimo relativo alle misure di tutela degli utenti), poste in essere da piattaforme stabilite in altri Stati membri, l'AGCOM può inviare una opportuna segnalazione all'autorità nazionale dello Stato membro. Tale procedura appare discostarsi rispetto all'articolo 28 bis introdotto dalla direttiva (UE) 2018/1808, in cui ci si richiama all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE. Sarebbe, pertanto opportuno, richiamarsi alla procedura disciplinata dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 70 del 2003, attuativa del citato articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, in linea con quanto previsto dal citato articolo 28 bis introdotto dalla direttiva (UE) 2018/1808. Nella procedura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 70 del 2003, si prevede che l'Autorità debba, prima di adottare il provvedimento di limitazione, chiedere allo Stato membro interessato di prendere provvedimenti e poi notificare alla Commissione europea e allo Stato membro la sua intenzione di adottare il provvedimento. In caso di urgenza si prevede la possibilità di derogare alle prescritte condizioni, a condizione che i provvedimenti siano notificati nel più breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi di urgenza;

in riferimento all'articolo 42, si suggerisce di sostituire la dizione, di cui al comma 1, lettera c), "la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto dell'Unione europea", con la dizione "la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri, armonizzato a livello dell'Unione europea", in quanto l'Unione europea non ha competenza in materia penale;

in riferimento all'articolo 43, si osserva che non risulta attuato il criterio di delega, di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge di delegazione 2019-2020, secondo il quale occorre "prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni". A tale riguardo, il Governo può in astratto decidere di non esercitare, per taluni punti, la delega conferita dal Parlamento, ma in tali casi, è opportuno che fornisca un'adeguata motivazione della sua scelta;

in riferimento all'articolo 51, che sostituisce l'attuale articolo 43 del TUSMAR, si evidenzia come tale modifica costituisca la necessaria attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2020 nella causa C-719/18, Vivendi contro AGCOM e Mediaset. Con tale decisione, la Corte ha infatti ritenuto l'articolo 43 citato in contrasto con l'articolo 49 del TFUE, poiché impedisce a un'impresa, anche attraverso controllate o collegate, di conseguire ricavi superiori al 10 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni, qualora tale impresa detenga una quota superiore al 40 per cento dei ricavi complessivi del settore delle comunicazioni elettroniche. Secondo la Corte, in tal modo si ostacola o scoraggia, in modo ingiustificato, l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato. Il nuovo articolo 51, quindi, in coerenza con la pronuncia della Corte di giustizia, abolisce le soglie vincolanti per la proprietà dei media, trasformandole in semplici "indicatori" per la valutazione di potenziali violazioni del pluralismo dei media, da valutare caso per caso da parte dell'AGCOM.

Domenico De Siano